Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 149 – 19 MAGGIO 2020

SEAC RISPONDE

QUESITO **029**

SETTORE **Agevolazioni**

Credito d'imposta c.d. "Negozi e botteghe" e chiusura dell'attività

Il credito d'imposta previsto con riferimento al canone di locazione dei negozi del mese di marzo 2020 spetta anche ad un soggetto che ha voluto / dovuto chiudere l'attività ancorché non obbligato alla chiusura in quanto esercente un'attività "essenziale" individuata dallo specifico DPCM (negozio di generi alimentari)?

L'art. 65, DL n. 18/2020 prevede il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

L'agevolazione spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Relativamente ai soggetti beneficiari, il credito d'imposta in esame è riconosciuto esclusivamente alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020.

Infatti, come espressamente specificato dal citato art. 65, il beneficio non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2 del citato Decreto (ad esempio, supermercati, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, farmacie, lavanderie). Ciò a prescindere dal fatto che il soggetto abbia voluto / dovuto chiudere l'attività.

Nel caso di specie, pertanto, il soggetto non può usufruire del credito d'imposta "negozi e botteghe".

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

QUESITO **030**

SETTORE **Dichiarazioni**

Mod. REDDITI esercizio "a cavallo" e differimento adempimenti al 30.6.2020

Una srl con esercizio non coincidente con l'anno solare ha approvato il bilancio del periodo 1.6.2018 - 31.5.2019 in data 25.9.2019.

Il termine di presentazione del mod. REDDITI 2019 SC e del mod. IRAP è scaduto il 30.4.2020 (11° mese dalla chiusura del periodo d'imposta).

È possibile beneficiare del differimento, senza sanzioni, al 30.6.2020 della presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP?

La risposta è affermativa. Infatti, l'art. 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nel sospendere gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF) che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, dispone che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni.

Di conseguenza, nel caso di specie, considerato che la presentazione del mod. REDDITI 2019 SC / IRAP della srl con esercizio "a cavallo" d'anno è un adempimento tributario ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), è possibile beneficiare del differimento, senza sanzioni, al 30.6.2020.

QUESITO **031**

SETTORE **Versamenti**

Verifica riduzione fatturato aprile 2020 - aprile 2019

Con riferimento alla verifica della riduzione del fatturato "subìta" nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, al fine di beneficiare della sospensione del versamento dell'IVA in scadenza il 18.5.2020, è stata conteggiata anche una fattura di cessione di un bene strumentale posta in essere nel mese di aprile 2019.

È corretto tale comportamento o è necessario escludere tale cessione in quanto non rientrante nell'attività "tipica" dell'impresa?

L'art. 18, DL n. 23/2020 riconosce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di "*una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi*" di almeno il 33% (se ricavi / compensi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):

– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;

– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati), all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Con riguardo all'individuazione del fatturato né la norma né l'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei chiarimenti forniti in merito pongono particolari limitazioni e pertanto lo stesso va determinato considerando tutte le cessioni / prestazioni per le quali è stata emessa una fattura.

Di conseguenza, nel caso di specie, al fine dell'individuazione del fatturato relativo al mese di aprile 2019 è corretto considerare anche la cessione del bene strumentale.

■

RIPRODUZIONE VIETATA